



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Verbale n° 12/2021

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di luglio il sottoscritto Dott. Salvatore Maria Pace, Revisore dei Conti del Comune di Pescosolido ha ricevuto richiesta proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio- bilancio previsione 2021-2023"

Premesso che

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e D.U.P.S. 2021/2023;

VISTA la delibera del C.C. n. 9 del 16.07.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000, è stato accertato risultato di amministrazione pari a Euro - 1.913.066,18;

VISTO l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

VISTO altresì l'art. 193 c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- A) Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- B) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- C) Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo:.

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del Principio applicato della programmazione, all.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: "Lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del consiglio entro il 31 luglio di ogni anno",

prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

RILEVATO , inoltre, che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri in ogni caso, l'adempimento dell'assestamento del bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020/2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020/2022”;

RITENUTO necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

CONSIDERSATO CHE il Responsabile Finanziario, ha chiesto ad ogni titolare di posizione organizzativa presente all'interno dell'ente, di:

- Segnalare tutte le situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio;
- Segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- Rilevare elementi che possano comportare disequilibri nella gestione di bilancio.

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha mutato il contesto di gestione del bilancio di previsione 2021 rispetto alla programmazione iniziale, rendendo necessario un'aggiornamento complessivo delle previsioni di entrata e di spesa, già intrapreso precedentemente e pertanto, ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio, è stato analizzato l'andamento delle entrate, apportando poi, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata, supportato dal contributo ministeriale per l'esercizio delle funzioni fondamentali ;

RILEVATO inoltre che dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico finanziario;

TENUTO conto, infine, che anche la gestione di cassa si trova in equilibrio;

VISTA in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

VISTO l'art.109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19 , che consente tra l'altro l'utilizzo per finanziare spese correnti, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia;

VISTO, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 che dispone:

“ 4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

RITENUTO, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 1, c.821, L.30.12.2018, n. 145 precisa quanto segue: “ 821.Gli Enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.”

RILEVATO che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1/08/2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

RILEVATO che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che : "il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile dell'area Amministrativa.

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile dell'area Tecnica.

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile dell'area Finanziaria.

VISTI il prospetto di Salvaguardia degli equilibri e le attestazioni dei funzionari.

Lo scrivente Revisore esprime

parere favorevole alla di "proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio- bilancio previsione 2021-2023"

22/07/2021

Revisore Unico dei Conti

Dott. Salvatore Maria Pace